



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03

OGGETTO: Spostamento definitivo del mercato settimanale del martedì da Piazza della Resistenza a Piazza Cavour.-

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome		Carica	Pr.	As.
TOGNETTI	Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA	Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO	Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO	Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI	Patrizia	Consigliere	X	
CIANI	Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI	Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO	Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI	Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI	Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE	Michele	Consigliere	X	
BARONI	Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE	Chiara	Consigliere	X	
			13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2014

OGGETTO: SPOSTAMENTO DEFINITIVO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' DA PIAZZA DELLA RESISTENZA A PIAZZA CAVOUR.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO:

- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 25 in data 29.5.2003, aveva approvato il regolamento comunale per le aree mercatali, ai sensi dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs n. 114/1998 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi regionali;
- che con la predetta delibera consiliare è stata istituita un'area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 lettera A) del D.Lgs 114/1998, ubicata nel capoluogo in P.zza della Resistenza, nella quale viene svolto il mercato settimanale al Martedì dalle ore 7,30 – 13,00, per numero di 15 banchi, di cui dal n. 1 al n. 7 riservati ai venditori di prodotti alimentari, il posteggio n. 8 riservato ai produttori agricoli, mentre i rimanenti n. 7 riservati per chi pone in vendita prodotti extra alimentari;

RILEVATO che attualmente il mercato settimanale di cui sopra è formato da n. 10 posti fissi assegnati a titolari di autorizzazioni, di cui n. 5 a venditori di prodotti alimentari e n. 5 a venditori di prodotti non alimentari. Al mercato presenza abitudinalmente anche uno spuntista per la vendita di prodotti alimentari;

VISTE le delibere consiliari nn. 22 del 15.04.11 – 45 del 03.10.11 – 18 del 05.05.12 – e 16 del 07.05.13 con le quali sono state prorogate le fasi sperimentali in accordo con gli operatori commercio ambulante per lo spostamento in P.zza Cavour;

RAVVISATA l'opportunità di spostare in via definitiva il predetto mercato in P.zza Cavour alla luce dei riscontri positivi emersi nel periodo di prova e ciò al fine di valorizzare detta area pedonale e commerciale del centro storico, destinando a parcheggio non custodito l'area di P.zza della Resistenza.

VISTO che l'Ufficio di Polizia Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, ha predisposto apposita planimetria che individua n. 14 stalli, di cui n. 6 per venditori di prodotti alimentari, n. 7 per venditori di prodotti non alimentari e n. 1 per i produttori agricoli. Nella stessa viene garantito l'accesso nella piazza in caso di emergenza, la dislocazione dei posti liberi disponibili per gli operatori commerciali saltuari e la presenza di n. 1 colonnina per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che, nella riunione tenutasi in Comune in data 21-11-2013, alla presenza del rappresentante degli operatori commerciali titolari di posteggio signor Lettini Giuseppe ove l'Amministrazione Comunale ha spiegato l'intenzione di spostare il mercato in via definitiva in P.zza Cavour, è emersa la volontà di entrambi le parti a procedere in merito;

VISTA la nota prot. 1112 in data 24.2.2014 dell'agente di polizia signor Zanolì Carlo che attesta che il varco di accesso utilizzato per l'entrata e l'uscita dei vicoli rimane libero ad eventuali mezzi di soccorso o di emergenza chiamata ad intervenire nell'area mercatale del giorno di mercato;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2014

RAVVISATA la necessità di apportare agli articoli 13 – 20 – 21 – 23 - 25 e 28 del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 25 del 29.5.2003, le necessarie modifiche conseguenti al predetto spostamento, modifiche riportate in neretto nel testo aggiornato del predetto documento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale come allegato B);

ASCOLTATO l'intervento del consigliere signor Lorenzo Maffioli, il quale, dopo avere espresso le ragioni del dissenso allo spostamento del mercato, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo consiliare, consegnando al segretario apposita nota contenente la dichiarazione di voto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e chiedendo di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Asl VCO Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;

RITENUTO di dovere dare corso a questa proposta di spostamento definitivo del mercato, che come sopra evidenziato ha seguito una lunga fase sperimentale, iniziata con la delibera consiliare n. 22 del 15.4.2011, durante la quale si è avuto modo di apportare i necessari correttivi ai vari problemi man mano emersi, adottando i necessari provvedimenti di competenza, in quanto si ritiene che le legittime perplessità sollevate dal Gruppo di Minoranza sono state valutate, sia per quanto attiene alla sicurezza in quanto è garantito l'accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza, sia per quanto attiene alle norme igieniche in quanto esiste nell'area mercatale apposite prese per adduzione di acqua ed energia, esistono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed esiste anche un servizio igienico pubblico, sia per quanto riguarda la razionalizzazione degli spazi in quanto la disposizione degli stessi è stata valutata in modo da garantire l'accesso alle abitazioni antistanti la piazza tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dalla stessa;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale Responsabile del Settore in merito alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 c. 1 D. Lgs. 267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Di Pietro dr Nicola

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
N. 13	N. 0	N. 13	N. 9	N. 4

DELIBERA

1) Di spostare, in via definitiva il mercato settimanale del martedì da P.zza Della Resistenza a P.zza Cavour, con orario dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e costituito da n. 14 banchi, di cui n. 6 sono riservati ai venditori di prodotti alimentari, n. 7 sono riservati ai venditori di prodotti non alimentari e uno riservato ai produttori agricoli come individuati nella planimetria che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come allegato A);



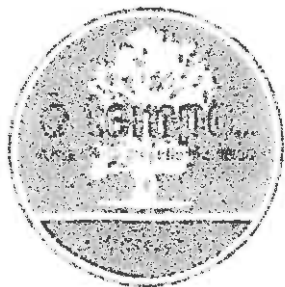
COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2014

- 2) Di confermare l'assegnazione dei posteggi precedentemente effettuata in accordo con gli operatori commerciali titolari di posteggio, tenendo distinta l'area riservata all'attività merceologica alimentare e l'area riservata all'attività merceologica non alimentare in considerazione delle dimensioni della piazza e delle superfici dei posteggi disponibili come previsti nella planimetria di cui al punto 1);
- 3) Di approvare, in conseguenza del predetto spostamento, le modifiche agli articoli 13 – 20 – 21 – 23 - 25 e 28 del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già adottato con delibera consiliare n.25 del 29.5.2003, riportate in neretto nel testo aggiornato del predetto documento che con il presente atto si approva integralmente e allo stesso si allega per formarne parte integrante e sostanziale come allegato B);
- 4) Di stabilire che per il funzionamento del predetto mercato trovano applicazione le disposizioni previste nel vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con le modifiche approvate al punto precedente;
- 5) Di notificare copia del presente atto agli Ambulanti assegnatari dei posteggi del mercato di piazza Della Resistenza;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione, come richiesta dal Gruppo Consiliare di Minoranza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Asl VCO Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione;



Gruppo Consigliare di Minoranza

È tempo. Lista civica progetto Mergozzo

etempo.over-blog.it

Oggetto: Seduta Consiglio Comunale del 27/02/2014

Punto n° 3 ordine del giorno: Spostamento definitivo del mercato settimanale del martedì in Piazza Cavour. Approvazione regolamento mercato.
Dichiarazione di voto.

Si premette che il Comune di Mergozzo, nell'anno 2002 aveva partecipato a bando regionale finalizzato alla sistemazione delle aree mercatali. Con tale finanziamento l'allora Amministrazione aveva realizzato l'attuale piazza della resistenza ove, al di là della sistemazione del piano viabile e la realizzazione del parcheggio, erano stati realizzati i servizi igienici e le colonnine di allaccio alla rete idrica ed elettrica al servizio dell'area mercatale, in modo da rendere la stessa conforme alle normative igienico/sanitarie e di sicurezza indispensabili per il riconoscimento delle condizioni di mercato e per la sua successiva istituzione.

Al termine dei lavori, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2003 era stato approvato il Regolamento ed istituita detta area mercatale.

La scelta dell'Amministrazione era stata avvalorata, oltre dalla possibilità di realizzare un'area posteggio riqualificando all'uso pubblico un'area degradata e malsana, anche dalla volontà di svincolare la nuova piazza Cavour, da poco ripavimentata in pietra e resa pedonale, dal mercato settimanale, anche nell'ottica di un futuro arricchimento dell'area con elementi di arredo urbano, oltre che per evitare eventuali ammaloramenti della nuova pavimentazione dovuti al transito ed alla sosta prolungata degli autobanchi e dei mezzi al servizio degli operatori commerciali.

Inoltre, nelle intenzioni dell'Amministrazione, lo spostamento del mercato settimanale in area appositamente progettata per tale finalità avrebbe potuto garantire la fruibilità di maggiori parcheggi per gli avventori del mercato, soprattutto per i frazionisti, nonché offerta possibilità di sviluppo della parte alta del paese.

Va dato atto che il beneficio del contributo regionale avrebbe dovuto vincolare le opere oggetto di finanziamento per almeno 10 anni alla destinazione d'uso "mercatale".

Dal 2011, sia pure in forma provvisoria, il mercato è stato riallocato in piazza Cavour.

Ora, con la presente deliberazione ci viene chiesto di approvare lo spostamento definitivo del mercato settimanale del martedì in piazza Cavour approvando altresì il regolamento istitutivo.

A tale proposito preme precisare che da un'analisi preliminare della proposta si sono evidenziati i seguenti punti critici:

- **sicurezza**: l'art. 10 comma 1 lett.c) della D.C.R. 626-3799 del 01.03.2000, stabilisce che il mercato non deve impedire la fluida circolazione verso le abitazioni, edifici pubblici ecc... delle autoambulanze, delle autobotti dei vigili del fuoco e dei mezzi di pronto intervento della sicurezza pubblica;
- **norme igieniche**: adeguamento delle aree alle norme igienico sanitarie, soprattutto per le aree utilizzate dagli alimentaristi cui va garantita la fornitura di acqua potabile, energia elettrica, allacciamenti in fognatura per gli scarichi, servizi igienici;

- **razionalizzazione degli spazi:** va garantito un migliore utilizzo delle aree pubbliche utilizzate raggruppando i banchi in base alla tipologia di vendita (alimentare e non), garantendo all'utenza idonee aree parcheggio nelle vicinanze del mercato;

In tale ottica si sottolinea che la disposizione dei banchi, soprattutto quelli posti nell'area successiva all'intersezione di via Borzoni, non consentono l'accesso agli immobili posti nella zona in fondo alla piazza (civili abitazioni ed un esercizio pubblico). La stessa relazione dell'Agente Zanolì, negli atti, attesta la possibilità di accesso dal varco utilizzato per l'entrata e l'uscita dei veicoli ma non fa alcun richiamo all'obbligo sopra richiamato ovvero che la disposizione dei banchi non impedisca la fluida circolazione verso tutti gli edifici posti all'interno della area mercatale.

Per quanto riguarda le norme igieniche piazza Cavour non prevede la presenza di allacci ad acqua potabile e fognatura, così come è presente una sola colonnina presa corrente. Andrebbe poi valutata la conformità dei servizi igienici al servizio dell'area mercatale, il loro numero, le loro dotazioni, se almeno un'unità igienica sia riservata agli operatori del settore alimentare, ecc...

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree parcheggio nelle vicinanze del mercato lo spostamento in piazza Cavour va a discapito di tale caratteristica di fruibilità sia perché gli stalli di Piazza Vittorio Veneto disponibili sono comunque anche al servizio di esercizi pubblici e della banca, sia nella prospettiva della recente sistemazione dell'area parcheggio di via Sempione.

Per concludere questo gruppo consigliere:

1. continuando a condividere le motivazioni che avevano portato all'istituzione dell'area mercato in piazza della resistenza percependo anche un contributo regionale per garantirne la piena funzionalità;
2. avanzando altresì alcune perplessità in merito ai requisiti di sicurezza ed igienico sanitari che tale scelta comporterebbe

ritiene di esprimere voto contrario alla proposta di deliberazione in oggetto.

Contestualmente chiediamo che copia della deliberazione venga inviata:

- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per quanto attiene alle norme di sicurezza
- all'ASL-VCO Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione per quanto attiene alle disposizioni igienico sanitarie ed in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza dei servizi igienici e la mancanza delle colonnine per allacciamento a corrente elettrica, acqua potabile e scarico acque reflue degli automezzi che trattano generi alimentari.

F.to Chiara Volpone F.to Rosella Baroni F.to Dibiase Michele F.to Lorenzo Maffioli

Chiara Volpone

*Dibiase Michele
Rosella Baroni*

Lorenzo Maffioli



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**NORME DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE**

**REGOLAMENTO PER LE
AREE MERCATALI**



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PRTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologia di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzativo

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 – Autorizzazioni di Tipo a)

Articolo 11 – Autorizzazioni di Tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio settimanale del commercio su aree pubbliche

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 18 – Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 20 – Tipologia

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVE DEL MERCATO

Articolo 23 – Orario mercato

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 – Concessione del posteggio

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 31 – Modalità di registrazione

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

Articolo 34 – Migliorie

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 35 – Obblighi dei venditori

Articolo 36 – Attrezzature di vendita

Articolo 37 – Collocamento delle derrate

Articolo 38 – Divieti di vendita

Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica

Articolo 42 – Furti e incendi

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 43 – Preposti alla vigilanza

Articolo 44 - Delegati o Commissione di mercato

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 45 – Norme finali

Articolo 46 – Tasse e contributi

Articolo 47 - Sanzioni



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per il 2D.lgs. 114/982” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 , n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norme dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “Legge Regionale” la Legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1998 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per ‘ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente Regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di MERGOZZO, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune appartenente alla rete minore.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale**
 - **Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**
 - **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (Allegati 2_).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lvo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
 - Aree interne al centro abitato nei giorni ed orari di svolgimento del mercato settimanale
 - E' vietato bandire con autoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

3. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia
4. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla Legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico- commerciale.
4. Il Responsabile del Servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 114/98 il Responsabile del Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del Servizio o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile di Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, verifica la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultramensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili
 - Il numero che li identifica
 - L'esatta collocazione di ciascuno
 - Le dimensioni e la superficie
 - Il settore merceologico di appartenenza
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune
 - L'indicazione di eventuali criteri di accoglimento delle istanze
4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) ai conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento
 - c. Persona Responsabile del procedimento
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento
 - e. Termine di conclusione del procedimento
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene alla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1. iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1. del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le forme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino a un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - Il numero dell'area mercatale;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/95;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma , del D.lgs 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32 – 2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativo, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

- 1) Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) Le generalità del titolare
 - b) L'indirizzo di residenza
 - c) Il tipo di autorizzazione
 - d) Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione
 - e) Il numero del posteggio assegnato all'operatore
 - f) Il codice fiscale
 - g) La partita I.V.A.



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA CAVOUR	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	MARTEDI'	
PERIODO	ANNUALE	
ORARIO	8.00 – 12,00	
AREA VENDITA	MQ. 1350	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI	SUPERFICIE VENDITA
ALIMENTARI	6	
EXTRA ALIMENTARI	7	
POD. AGRICOLI	1	

I posteggi indicati con i numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 13 sono riservati ai venditori di prodotti alimentari, il posteggio n. 14 è riservato ai produttori agricoli mentre i rimanenti sono riservati per chi pone in vendita prodotti extra-alimentari.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS 114/98

UBICAZIONE:	PARCHEGGIO ALBO	
AREA VENDITA	MQ. 60	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI	SUPERFICIE VENDITA
ALIMENTARI	2	
EXTRA ALIMENTARI	0	

2. In funzione delle esigenze che si dovessero creare il Comune può, con provvedimento del Responsabile del Servizio, determinare la localizzazione, tipologia merceologica, numero e dimensioni dei posteggi, di altre aree di sosta prolungata.
3. Tali spazi non necessitano di infrastrutture e di servizi od aree attrezzate, fatto salvo comunque il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 16 – Superficie e dimensioni dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco o del Responsabile del Servizio e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 20 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica si svolge nell'area di Piazza Cavour (Allegato 1), così come individuata dall'articolo



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche che si andrà ad istituire in Piazza Cavour l'area di sosta prolungata in frazione Albo.

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazione o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 – Orari di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - Mercato del MARTEDÌ:
 - DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 30 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro da merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività di mercato, che **gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, sino obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 10, pena il conteggio dell'assenza.**
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato può essere anticipato al giorno precedente
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, agli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posti disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

➤ **MERCATO DEL MARTEDI' – ORE 8,30**

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Tirolo IV, Capo II, Sezione I Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altri.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere autorizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

15. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.
16. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone appositi graduatori, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - Le generalità del titolare
 - La tipologia merceologica consentita
 - Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica
 - Gli estremi del decreto di concessione del posteggio
 - Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata
 - La data di scadenza della concessione del posteggio
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti predisposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (Militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatoria di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze e assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il data anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita di posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 43 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 30.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dall'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio per rinuncia del titolare.
2. la rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 34 – Migliorie

1. Prima dell'emanazione del bando per il rilascio di autorizzazioni di tipo A e conseguente concessione di posteggio si dovrà dare corso alle istanze di miglioria. Il procedimento per la definizione delle istanze di miglioria dovrà concludersi entro il termine di 180 giorni. Decorso inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda dovrà ritenersi accolta.
2. Nel caso di domande di miglioria concorrenti la priorità spetterà a chi ha la maggior anzianità di frequenza del mercato.

Articolo 35 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi di vendita e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati ai lati dell'area mercatale.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti dai doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità di prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 36 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 37 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possono essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 38 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2011 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente vietato uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati né dei danni causati dagli ambulanti ad altri fruitori del mercato durante il posizionamento degli automezzi e delle attrezzature.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 43 – Preposti alla vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento
 - Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti
 - Rilevare le assenze dei titolari della concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.)
- Far osservare il rispetto al presente Regolamento.

Articolo 44 – Delegati o Commissione di Mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessioni di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per produttori.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - Uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso
 - In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 45 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa specifico riferimento alle leggi vigenti

Articolo 46 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi. I pagamenti dovranno essere eseguiti anticipatamente a cadenza trimestrale; per il conteggio della tassa di cui sopra vengono conteggiate nr. 45 presenze convenzionali annue.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 47 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

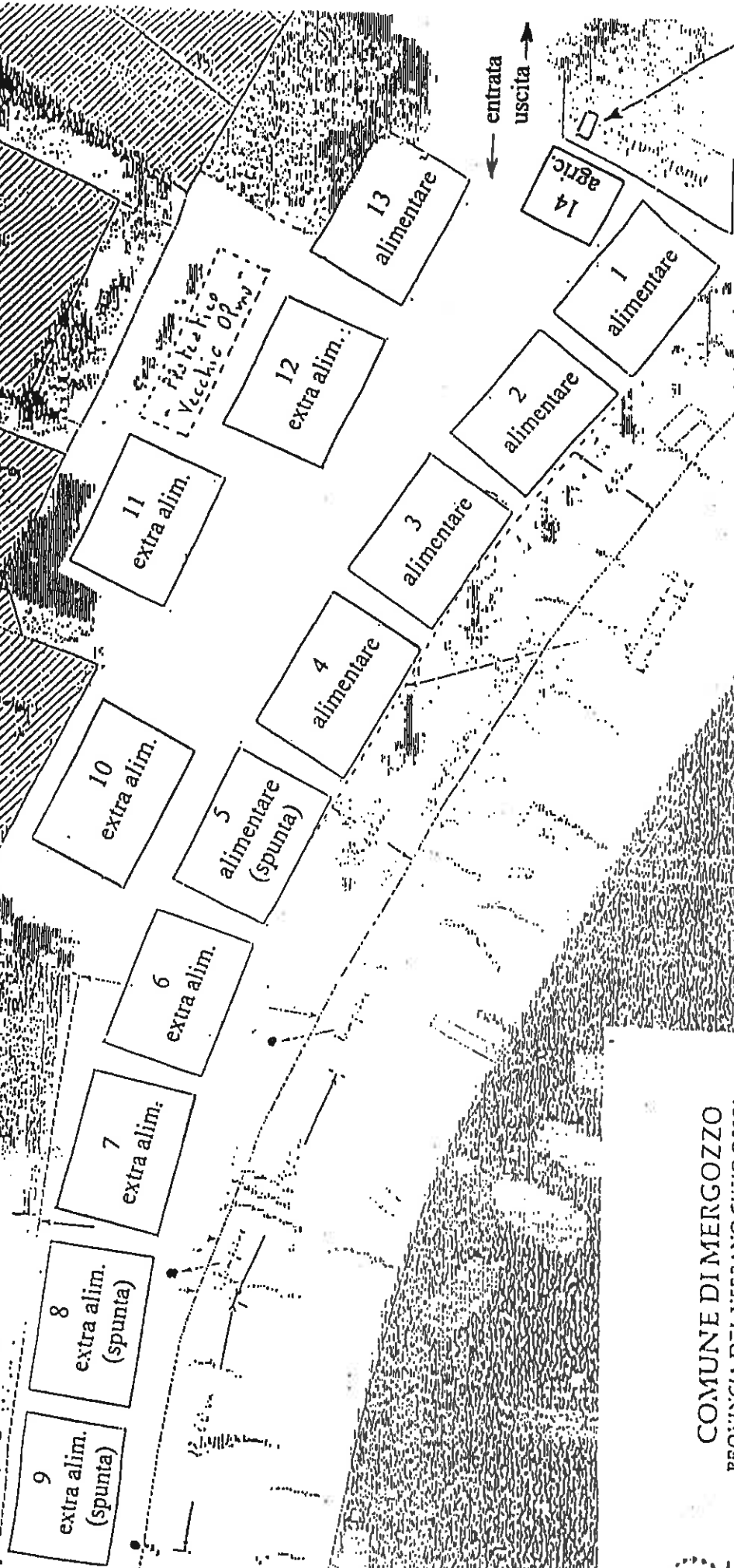
somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

\\Server2003\condivisi\Comune\I
MERCATO.doc

area

generale\REGOLAMENTI\REGOLAMENTO



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

MERCATO SETTIMANALE DEL NIARTEDI

planimetria Piazza Cavour



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2014

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.TO (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 7 MAR. 2014 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 7 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- ☐ Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 7 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

